



STATUTO FACOLTÀ TEOLOGICA DELL'EMILIA-ROMAGNA

Approvato dal Consiglio di Facoltà il 3 dicembre 2019.

Approvato *ad quinquennium* dalla Congregazione per l'Educazione Cattolica
il 6 febbraio 2020 (prot. 140/2020)

Premessa: NOTIZIA STORICA

La "Facoltà Teologica dell'Emilia-Romagna" è nata dalla richiesta, che i Vescovi dell'Emilia Romagna hanno rivolto alla Congregazione per l'Educazione Cattolica il 28 gennaio 2002, anche a nome della Provincia domenicana di S. Domenico in Italia. I Vescovi erano mossi dalla convinzione del valore e dell'utilità, per le Chiese emiliane e romagnole, di una struttura accademica completa, capace di potenziare, unificandoli organicamente, i diversi centri di ricerca e d'insegnamento teologico già presenti in regione.

La richiesta mirava a completare il cammino iniziato, subito dopo la ricostituzione della regione ecclesiastica Emilia-Romagna (8.12.1976), con la fondazione dello Studio Teologico Accademico Bolognese, eretto dalla Congregazione per l'Educazione Cattolica con il decreto *Petroniana metropolis*, "nel seicento diciottesimo anno dalla fondazione della prima Facoltà Bolognese" (21.6.1978). I richiedenti lo Studio erano stati la Conferenza Episcopale dell'Emilia-Romagna e la Provincia *Utriusque Lombardiae* dei Frati Predicatori. Lo S.T.A.B. fu abilitato a conferire, sia nella Sezione presso il Convento Patriarcale di S. Domenico sia in quella presso il Pontificio Seminario Regionale Benedetto XV, il Baccellierato e la Licenza in quanto aggregato alla Facoltà di teologia della Pontificia Università S. Tommaso d'Aquino in Roma. A venticinque anni dall'inizio di quest'esperienza i Vescovi chiedevano alla Congregazione di avere a Bologna anche il Ciclo per il Dottorato, facendo partecipare attivamente tutti gli Studi teologici dell'Emilia-Romagna al passo definitivo dell'erezione d'una Facoltà regionale, capace di unificare organicamente le realtà accademiche esistenti. Gli altri Studi della regione abilitati già da tempo a conferire il grado accademico di Baccellierato in teologia come affiliati a Facoltà di Pontificie Università romane, avevano mostrato, infatti, interesse ad entrare in un progetto unitario, destinato a rendere più compiuta la dimensione regionale. L'ideazione del progetto perciò ha visto coinvolti fin dalla prima proposta (inizio 1999) anche lo "Studio teologico interdiocesano" di Modena – Nonantola, Reggio Emilia – Guastalla, Carpi e Parma" di Reggio Emilia (fondato il 1.10.1968), lo "Studio teologico S. Antonio" di Bologna, della Provincia di Cristo Re dei Frati Minori dell'Emilia-Romagna, lo "Studio teologico del Collegio Alberoni" di Piacenza, affidato alla Provincia Romana della Congregazione della Missione.

I motivi per chiedere l'erezione di una Facoltà teologica di carattere regionale erano molti. Spingevano in tale direzione la dimensione demografica dell'Emilia-Romagna e la presenza di numerosi studenti, provenienti anche da fuori regione, in tutti i centri universitari civili emiliani e romagnoli, in particolare in quelli di Bologna. Era inoltre chiara una tradizione universitaria antichissima (Bologna), antica (Ferrara, Modena, Parma, Piacenza), diffusa e in fase d'accresciuta espansione (Cesena, Forlì, Reggio Emilia, Rimini). La tradizione storica dello studio della teologia in regione, per altro, aveva conosciuto strutture universitarie ecclesiastiche di particolare antichità e valore, come lo "Studio Generale e Solenne" Domenicano (istituito nel 1248), la Facoltà teologica di Bologna, eretta da Innocenzo VI con la Bolla *Quasi lignum vitae* (21.6.1360) e gli "Studi" di Ordini religiosi in alcuni casi precedenti la stessa costituzione della Facoltà teologica.

La "Facoltà Teologica dell'Emilia-Romagna" è stata eretta dalla Congregazione per l'Educazione Cattolica, il 29 marzo 2004.

Titolo I: COSTITUZIONE, FINE E STRUTTURA DELLA FACOLTÀ

Art. 1

§ 1. La Facoltà Teologica dell'Emilia-Romagna, eretta dalla Congregazione per l'Educazione Cattolica con il diritto di conferire, a norma del presente Statuto, i gradi accademici in Sacra Teologia, è promossa dalla Conferenza Episcopale dell'Emilia – Romagna, anche a nome e con la partecipazione della Provincia Domenicana S. Domenico in Italia.

§ 2. La Facoltà Teologica dell'Emilia-Romagna è una comunità di studio, di ricerca e di formazione che opera istituzionalmente per il raggiungimento dei fini primari di cui all'art. 2, in conformità ai principi della missione evangelizzatrice della Chiesa.



Art. 2

La Facoltà Teologica dell'Emilia-Romagna ha le seguenti finalità:

- a) approfondire sistematicamente, con la massima diligenza e con metodo scientifico, ciò che è direttamente o indirettamente connesso con la divina Rivelazione nella Tradizione della dottrina cattolica o che serve in un modo diretto alla missione della Chiesa;
- b) enucleare sistematicamente le verità contenute nella Rivelazione cristiana contribuendo alla soluzione dei problemi dell'uomo e della cultura con responsabilità intelligente, alla luce della Rivelazione cristiana, trasmessa dalla Parola di Dio scritta, nella viva Tradizione della Chiesa;
- c) collaborare all'evangelizzazione e all'inculturazione della Verità cristiana, in dialogo interdisciplinare con la cultura contemporanea;
- d) creare un centro regionale capace di recepire, in maniera feconda, situazioni e problemi della società, della cultura, della vita ecclesiale in Emilia-Romagna e attrezzato per elaborare - in comunione e stretta collaborazione con le Chiese locali - indicazioni e orientamenti utili ad un effettivo annuncio evangelico;
- e) curare, nella linea della precedente prospettiva, la formazione intellettuale dei candidati al ministero ordinato e di quanti, consacrati o laici, affrontino lo studio scientifico della teologia per un servizio ecclesiale accademicamente qualificato;
- f) intensificare e qualificare il dialogo con le Università e istituzioni culturali dell'Emilia-Romagna, promuovendo forme di collaborazione e di ricerca, anche prevedendo convegni comuni di studio, scambi di docenti e di insegnamenti;
- g) offrire collaborazione alla formazione permanente, promossa dalla competente autorità ecclesiastica per i ministri ordinati.

Art. 3

§ 1 Appartengono alla Facoltà Teologica dell'Emilia-Romagna la Sede, gli Studi teologici affiliati, attraverso i quali la Facoltà conferisce il Baccalaureato e gli Istituti Superiori di Scienze Religiose collegati alla Facoltà stessa.

§ 2 La Facoltà Teologica dell'Emilia-Romagna ha sede in Bologna presso il Seminario Arcivescovile, in Piazzale Giuseppe Bacchelli n. 4 e presso il Convento Patriarcale di San Domenico, in piazza San Domenico n. 13.

Art. 4

§ 1 La vita della Facoltà, degli Studi affiliati e degli Istituti di Scienze Religiose è regolata, oltre che dal presente "Statuto", anche dal "Regolamento della Facoltà" e dallo specifico Regolamento del "singolo Studio" e del "singolo Istituto".

§ 2 Lo Statuto della Facoltà Teologica dell'Emilia-Romagna, elaborato dal Consiglio di Facoltà e redatto a norma della Costituzione Apostolica *Veritatis Gaudium*, e nel rispetto delle convenzioni stipulate dalla Santa Sede con l'Italia, deve essere approvato dalla Congregazione per l'Educazione Cattolica.

§ 3 Il "Regolamento della Facoltà", elaborato dal Consiglio di Facoltà, è sottoposto alla "Commissione d'Alto Patronato per la Facoltà", per eventuali modifiche e definitiva approvazione.

§ 4 Il Regolamento di ogni "singolo Studio", elaborato dallo Studio in questione, è sottoposto alla "Commissione d'Alto Patronato", per eventuali modifiche e definitiva approvazione, sentito il parere del Consiglio di Facoltà. Il Regolamento dedicherà un'attenzione specifica alla situazione dei seminaristi e dei consacrati, in vista della formazione sia al ministero ordinato sia alla vita consacrata.

§ 5 Il Regolamento del singolo ISSR, elaborato dall'Istituto in questione in conformità al presente Statuto e alle disposizioni della Congregazione per l'Educazione cattolica e della Conferenza Episcopale Italiana, è sottoposto alla "Commissione d'Alto Patronato" per eventuali modifiche e definitiva approvazione, sentito il parere del Consiglio di Facoltà.



Art. 5

§ 1 La distribuzione di Docenti Stabili tra la Sede e i diversi Studi affiliati ha lo scopo di rendere l'insegnamento più qualificato in tutte le strutture che appartengono alla Facoltà. Essa sarà regolata dal Consiglio di Facoltà e con il consenso dell'Ordinario del docente.

§ 2 Si può essere Docenti Stabili della Facoltà, anche dedicando una parte del proprio impegno didattico in uno Studio affiliato.

Titolo II: LA COMUNITÀ ACCADEMICA E IL SUO GOVERNO

1. Il Gran Cancelliere della Facoltà

Art. 6

§ 1 Il Gran Cancelliere della Facoltà Teologica dell'Emilia-Romagna è l'Arcivescovo di Bologna.

§ 2 La Facoltà dipende giuridicamente dal Gran Cancelliere, fatta salva la possibilità che la Sede Apostolica non disponga diversamente.

§ 3 I compiti del Gran Cancelliere sono:

- a) far progredire costantemente la Facoltà in tutte le sue articolazioni; promuoverne l'impegno scientifico; curare che la dottrina cattolica vi sia integralmente custodita e trasmessa; garantire che siano osservati fedelmente lo Statuto e le norme dettati dalla Santa Sede;
- b) favorire l'unione tra tutti i membri della comunità accademica;
- c) proporre alla Congregazione per l'Educazione Cattolica il nome di chi deve essere nominato Preside, scelto dalla "Commissione d'Alto Patronato" in una terna formulata dal Consiglio di Facoltà;
- d) nominare il Vicepreside tra una terna di nomi proposti dal Consiglio di Facoltà;
- e) nominare i direttori degli Istituti Superiori di Scienze Religiose;
- f) nominare i Docenti stabili della Facoltà, ordinari e straordinari, dopo aver consultato l'Ordinario del Docente, e averne ricevuto il consenso scritto;
- g) proporre alla Congregazione per l'Educazione Cattolica i nomi dei Docenti per i quali deve essere richiesto il nulla osta;
- h) ricevere la professione di fede del Preside e dei Docenti nominati Stabili ordinari o straordinari;
- i) conferire o revocare, anche tramite un suo Delegato, la *missio canonica* agli Stabili che insegnano discipline concernenti la fede e la morale, e l'autorizzazione ad insegnare agli altri Docenti Stabili;
- l) esonerare un Docente Stabile dall'insegnamento per una sopravvenuta inabilità permanente, chiara e riconosciuta, dopo aver consultato l'Ordinario del Docente;
- m) presentare alla Congregazione per l'Educazione Cattolica le modifiche al presente Statuto, proposte dal Consiglio di Facoltà (cf. Art. 15 f) e sottoposte alla Commissione d'Alto Patronato (cf. Art. 7 § 4 d) per eventuali modifiche e definitiva approvazione;
- n) informare la Congregazione per l'Educazione Cattolica circa gli affari più importanti ed inviare a essa, ogni cinque anni, una relazione particolareggiata intorno alla situazione accademica, morale ed economica della Facoltà e il piano strategico, unitamente al suo parere personale, secondo lo schema fissato dalla medesima Congregazione;
- o) rappresentare la Santa Sede presso la Facoltà; così pure presso la Santa Sede, promuovere la conservazione e il progresso della Facoltà e favorirne la comunione con la Chiesa sia particolare che universale;



- p) richiedere alla Congregazione il nulla osta per il conferimento dei dottorati honoris causa;
- q) concedere ai docenti di altre Chiese e comunità ecclesiali, cooptati secondo le norme della competente Autorità ecclesiastica (cf. Direttorio per l'Applicazione dei Principi e delle Norme sull'Ecumenismo, n. 191 ss.), l'autorizzazione ad insegnare.

2. La "Commissione d'Alto Patronato per la Facoltà"

Art. 7

§ 1 La "Commissione d'Alto Patronato per la Facoltà" è costituita con lo scopo di guidare e coordinare le attività della Facoltà nel suo insieme raccordandole, in particolare, con la vita e la pastorale delle Chiese dell'Emilia-Romagna.

Alla Commissione d'Alto Patronato competono anche gli altri adempimenti giuridici prescritti dal presente Statuto.

§ 2 La "Commissione d'Alto Patronato per la Facoltà" è composta da:

- a) il Gran Cancelliere;
- b) il Priore provinciale della Provincia domenicana di S. Domenico in Italia (cf. § 3);
- c) gli Arcivescovi Metropolitani della Regione;
- d) i Vescovi nel cui territorio ha sede uno degli Studi affiliati, in cui siano presenti seminaristi diocesani;
- e) i Superiori Provinciali delle Province religiose, alle quali sia affidato uno Studio affiliato;
- f) il Reggente degli Studi della Provincia domenicana di S. Domenico in Italia.

§ 3 La "Commissione d'Alto Patronato per la Facoltà" è presieduta dal Gran Cancelliere e ha come Vicepresidente il Priore provinciale della Provincia dei Frati predicatori di S. Domenico in Italia.

§ 4 Le funzioni della "Commissione d'Alto Patronato per la Facoltà" sono:

- a) coordinare le attività della Facoltà con la vita e la pastorale delle Chiese della regione;
- b) scegliere, nella terna proposta dal Consiglio di Facoltà, il nome da presentare alla Congregazione per l'Educazione cattolica per la nomina a Preside (cf. Art. 18 § 1);
- c) approvare definitivamente le eventuali modifiche allo Statuto da presentare alla Congregazione;
- d) approvare definitivamente il Regolamento di Facoltà elaborato dal Consiglio di Facoltà;
- e) approvare definitivamente i Regolamenti dei singoli Studi e ISSR, sentito il parere del Consiglio di Facoltà;
- f) approvare la proposta di nomina di un Docente a Stabile, Straordinario o Ordinario, da presentare alla Congregazione;
- g) approvare le delibere d'ampliamento delle attività accademiche;
- h) verificare e approvare i bilanci economici della Facoltà;
- i) nominare il Presidente del Consiglio d'Amministrazione (cf. Art. 17 § 2 a);
- l) valutare la relazione triennale sulla vita e l'attività della Facoltà, preparata dal Preside ed approvata dal Consiglio di Facoltà (cf. Art. 18 § 3).

§ 5 L'appartenenza alla "Commissione di Alto Patronato", a motivo delle sue funzioni, non è compatibile con la condizione di Autorità accademica Personale o con la partecipazione a un Organo accademico Collegiale della Facoltà di cui all'art. 11. La stessa incompatibilità vale per eventuali delegati di qualche membro della "Commissione di Alto Patronato".

3. Le "Commissioni direttive per i singoli Studi affiliati"; i "Regolamenti dei singoli Studi".



Art. 8

§ 1 Le "Commissioni direttive per i singoli Studi affiliati" hanno la responsabilità sul rispettivo Studio, competente a conferire il Baccalaureato in nome della Facoltà.

§ 2 Le "Commissioni direttive per i singoli Studi affiliati" sono strutturate secondo "il Regolamento del singolo Studio", approvato dalla Commissione d'Alto Patronato. In ogni caso, fanno parte di diritto di tali Commissioni i Vescovi diocesani, che abbiano seminaristi nello Studio in questione, e i Superiori Provinciali di un Istituto religioso, al quale sia stato affidato lo Studio stesso.

§ 3 Le "Commissioni direttive per i singoli Studi affiliati" sono competenti a:

- a) guidare la vita e l'attività di un singolo Studio;
- b) verificare e approvare i bilanci del relativo Studio;
- c) nominare il Direttore dello Studio, sentito il parere del Consiglio di Facoltà, entro una tema di nomi proposta dal Consiglio dei Professori dello Studio in questione, tranne il caso di Studi affidati a Province religiose (cf. Art. 21 § 2);
- d) nominare i Docenti incaricati nello Studio in questione, col consenso dell'Ordinario del candidato;
- e) approvare la proposta, avanzata dal Consiglio del singolo Studio affiliato, a candidare a Docenti Stabili della Facoltà i Docenti incaricati nello Studio stesso.

§ 4 I "Regolamenti del singolo Studio", elaborati dallo Studio stesso, sono sottoposti alla Commissione di Alto Patronato, per eventuali modifiche e definitiva approvazione, sentito il parere del Consiglio di Facoltà (cf. Art. 4 § 3).

4. Gli "Organismi direttivi per i singoli ISSR", i "Regolamenti del singolo ISSR"

Art. 9

§ 1 Gli ISSR della Regione Emilia-Romagna, sia di primo e secondo ciclo sia soltanto di primo ciclo, sono collegati alla Facoltà Teologica dell'Emilia Romagna, la quale assume la responsabilità accademica dei medesimi Istituti (cf. Art. 4 della Istruzione della Congregazione per l'Educazione Cattolica, 25 giugno 2008).

§ 2 Il Regolamento del singolo ISSR, elaborato dallo stesso secondo le norme vigenti della Congregazione per l'Educazione Cattolica e della Conferenza Episcopale Italiana, verrà sottoposto alla Commissione di Alto Patronato per eventuali modifiche e definitiva approvazione, sentito il parere del Consiglio di Facoltà.

§ 3 Per i rapporti intercorrenti tra la Facoltà Teologica dell'Emilia-Romagna e i singoli ISSR della Regione valgono le norme contenute nella Istruzione della Congregazione per l'Educazione Cattolica (25 giugno 2008). Al fine di facilitare ulteriormente le relazioni accademiche e didattiche tra le suddette istituzioni, s'istituisce il Comitato Paritetico FTER-ISSR, presieduto dal Preside della Facoltà Teologica dell'Emilia-Romagna, o da un suo delegato scelto tra i Docenti Stabili della Facoltà, e composto da:

- I Direttori degli ISSR della Regione;
- I Direttori dei Dipartimenti della Facoltà;
- Un numero tale di Docenti Stabili della Facoltà, eletti dal Consiglio della medesima, da pareggiare, facendo somma coi Direttori dei Dipartimenti, il numero dei Direttori degli ISSR.

5. La comunità accademica

Art. 10



La Comunità accademica è formata da tutte le persone che, a diverso titolo, partecipano alla vita della Facoltà nella Sede, negli Studi affiliati e negli ISSR collegati. Nella comunità accademica, tutte le persone, sia singolarmente prese sia raccolte in consigli, sono corresponsabili del bene comune e concorrono, nell'ambito delle rispettive competenze, al conseguimento dei fini propri della Facoltà, oltre che del bene dello Studio in cui precipuamente operano.

6. Organi e autorità accademiche

Art. 11

§ 1 Le Autorità accademiche sono personali e collegiali. Sono Autorità personali, in primo luogo, il Preside, sono Autorità collegiali i diversi Organi direttivi, o Consigli, di Facoltà.

§ 2 Le Autorità accademiche devono essere scelte tra persone esperte della vita universitaria e, di regola, tra i docenti della Facoltà stessa.

§ 3 Sono organi accademici collegiali interni:

- a) il Consiglio di Facoltà;
- b) il Collegio plenario dei Docenti della Facoltà;
- c) il Consiglio d'amministrazione.

§ 4 Sono autorità personali:

- a) il Preside;
- b) il Vicepreside;
- c) i Direttori degli Studi affiliati.

7. Gli organi accademici collegiali

a) Criteri generali di funzionamento

Art. 12

§ 1 Perché le deliberazioni o le mozioni dei Consigli siano valide è necessario:

- a) che tutti gli aventi diritto siano stati legalmente convocati di norma almeno quindici giorni prima;
- b) che i presenti siano almeno la metà più uno degli aventi diritto;
- c) che le deliberazioni siano state prese a maggioranza assoluta dei voti validi.

§ 2 Quando le deliberazioni riguardano le persone devono essere prese a scrutinio segreto.

§ 3 Le deliberazioni dei Consigli dovranno essere comunicate a tutti i rispettivi membri.

§ 4 La bozza di verbale di ciascun Consiglio, di norma, sia redatta entro 15 giorni e disponibile in segreteria alla consultazione dei membri del rispettivo Consiglio o da chi ne faccia richiesta, avendo ricevuto il consenso scritto del Preside.

b) Il Consiglio di Facoltà

Art. 13



Il Consiglio di Facoltà è composto:

- a) dal Preside;
- b) dal Vicepreside;
- c) da tutti i Docenti Stabili, ordinari e straordinari;
- d) dai Direttori degli Studi affiliati;
- e) da quattro rappresentanti dei Docenti incaricati, eletti per un anno e rieleggibili;
- f) dal Segretario generale, che è anche responsabile dei verbali;
- g) dal Bibliotecario, con diritto di parola, ma senza diritto di voto;
- h) dai Direttori degli ISSR collegati alla Facoltà;
- i) da tre rappresentanti degli Studenti, uno per ciclo, eletti annualmente e rieleggibili;
- l) dall'Economo, con diritto di parola, ma senza diritto di voto;
- m) dal Rettore del Pontificio Seminario Regionale Benedetto XV con diritto di parola, ma non di voto.

Art. 14

Il Consiglio di Facoltà si riunisce almeno tre volte l'anno convocato dal Preside, oppure su convocazione straordinaria richiesta dal Preside o da due terzi dei membri. In quest'ultimo caso, l'incontro avverrà entro un mese dalla richiesta.

Art. 15

Le competenze e i compiti del Consiglio di Facoltà sono i seguenti:

- a) determinare nelle sue linee generali l'attività accademica della Facoltà ed elaborare il Regolamento di Facoltà, da sottoporre alla Commissione d'Alto Patronato, per eventuali modifiche e definitiva approvazione;
- b) proporre una terna alla Commissione d'Alto Patronato per la scelta di chi presentare alla Congregazione per l'Educazione cattolica per la nomina o conferma a Preside;
- c) proporre al Gran Cancelliere una terna di nomi per la nomina del Vicepreside (cf. Art.-6 § 2 d)
- d) discutere ed elaborare la programmazione didattica e le attività culturali della Facoltà, nonché le necessarie iniziative per la formazione didattica e l'aggiornamento scientifico dei docenti;
- e) proporre la formazione di commissioni destinate a studiare i problemi relativi alla Facoltà e eleggerne i membri;
- f) proporre alla Congregazione per l'Educazione Cattolica, con delibera a maggioranza di due terzi dei voti, e col consenso della Commissione d'Alto Patronato, l'eventuale creazione di nuovi percorsi di studio che, nella Sede o negli Studi affiliati, prevedano titoli accademici (come per es. Diploma o Master);
- g) proporre al Gran Cancelliere modifiche al presente Statuto, deliberate a maggioranza di due terzi dei voti, per la definitiva approvazione delle medesime a norma dell'art. 7 § 4 d;
- h) ai sensi delle norme vigenti, deliberare tutto ciò che riguarda gli Istituti Superiori di Scienze Religiose. La deliberazione deve ottenere il consenso dell'Ordinario del luogo dove ha sede l'ISSR;
- i) esaminare e approvare intese e convenzioni di singoli Studi affiliati o singoli ISSR con altre realtà accademiche, anche non ecclesiastiche, avuto il consenso dell'Ordinario del luogo;
- l) esprimere il proprio parere al Preside in ordine al rinnovo o alla revoca della nomina di un Docente incaricato;
- m) nominare l'Economo della Sede (cf. Art. 36 § 1), il Segretario generale (cf. Art. 37 § 1), il Bibliotecario (cf. Art. 38 § 1);
- n) eleggere i due rappresentanti dei professori al Consiglio d'Amministrazione;



- o) esprimere al Preside, al Vice Preside e ai Direttori degli Studi affiliati il parere dell'intero Consiglio sulla distribuzione di Docenti Stabili tra la Sede e gli Studi affiliati;
- p) stipulare convenzioni con singole biblioteche (cf. Art. 38);
- q) approvare la relazione triennale (cf. Art 7 § 4 m) sulla vita e l'attività della Facoltà preparata dal Preside, da trasmettere alla "Commissione d'Alto Patronato per la Facoltà" (cf. Art. 18 § 3).
- r) esprimere al Gran Cancelliere il parere sul candidato prescelto per la nomina a direttore ISSR;
- s) esprimere il parere circa la nomina dei professori stabili degli ISSR;
- t) prendere visione e valutare il bilancio economico annuale della Facoltà;
- u) approvare in modo definitivo il tema della dissertazione scritta per il Dottorato presentato dalla Commissione per il Dottorato (cf. Art.57);

Art. 16

§ 1 Il "Collegio plenario dei Docenti della Facoltà" comprende tutti i Docenti impegnati, a qualunque titolo, nella Sede, negli Studi affiliati, e negli ISSR.

§ 2 Il Collegio plenario è convocato e moderato dal Preside della Facoltà.

§ 3 Gli incontri del Collegio plenario dei Docenti della Facoltà sono destinati a una condivisione di valutazioni sulla vita della Facoltà nelle sue varie articolazioni, a un aggiornamento delle prospettive e ad una conoscenza dei Docenti.

§ 4 Spetta al Collegio plenario dei Docenti proporre al Consiglio di Facoltà tutto ciò che crede opportuno per il buon andamento e l'incremento della Facoltà, con particolare riguardo alla programmazione didattica e alle attività culturali della Facoltà.

§ 5 Al Collegio plenario interviene il Gran Cancelliere o un suo delegato, il Rettore del Pontificio Seminario Regionale Benedetto XV e i Rettori dei Seminari i cui alunni frequentano gli Studi affiliati.

§ 6 Il Collegio plenario dei Docenti della Facoltà si riunisce almeno una volta all'anno.

§ 7 Nei casi necessari od opportuni, partecipano alle sedute del Collegio Docenti anche rappresentanti degli Studenti e del Personale ausiliario.

f) Il Consiglio d'amministrazione

Art. 17

§ 1 La gestione economica della Facoltà è affidata al Consiglio d'amministrazione, che ha potere di ordinaria e straordinaria amministrazione.

§ 2 Il Consiglio di amministrazione è composto:

- a) dal Presidente, nominato dalla "Commissione d'Alto Patronato per la Facoltà";
- b) dal Preside, dall'Economo della Sede e dal Bibliotecario, come membri di diritto;
- c) da due docenti eletti dal Consiglio di Facoltà;
- d) da tre esperti nominati dalla Conferenza Episcopale Regionale, d'intesa con la Provincia di S. Domenico in Italia.

§ 3 I membri non di diritto durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

§ 4 Il Consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente almeno due volte l'anno e ogni volta che almeno due terzi dei membri ne faccia richiesta scritta. L'incontro avverrà entro un mese dalla richiesta.

§ 5 I bilanci sono sottoposti alla revisione di un Revisore dei conti designato dalla Commissione d'Alto patronato.



8. Le Autorità accademiche personali

a) Il Preside

Art. 18

§ 1 Il Preside della Facoltà è nominato dalla Congregazione per l'Educazione cattolica (cf. *Veritatis Gaudium*, Art. 18). Il nome è presentato dal Gran Cancelliere, su scelta - operata dalla "Commissione d'Alto Patronato" - di un candidato appartenente alla terna di docenti stabili proposta dal Consiglio di Facoltà.

§ 2 Il Preside della Facoltà, emessa la professione di fede nelle mani del Gran Cancelliere, dura in carica quattro anni. Può essere rieletto, immediatamente, una sola volta; anche per un eventuale secondo mandato il Preside abbisogna della nomina da parte della Congregazione per l'Educazione cattolica.

§ 3 Al Preside compete di:

- a) dirigere, promuovere e coordinare tutta l'attività della comunità accademica, specialmente riguardo agli studi, e provvedere tempestivamente alle sue necessità promuovendone nei modi convenienti l'unità, la collaborazione, il progresso;
- b) rappresentare la Facoltà;
- c) convocare e presiedere il Consiglio di Facoltà; presiedere la Commissione per il Dottorato;
- d) convocare e moderare il Collegio plenario dei Docenti della Facoltà (cf. Art. 17 § 2), sentito il Vicepreside, i Direttori degli Studi affiliati e i Direttori ISSR;
- e) sorvegliare l'amministrazione economica; trasmettere annualmente una relazione sullo stato economico della Facoltà al Gran Cancelliere;
- f) riferire al Gran Cancelliere sugli affari più importanti;
- g) vigilare affinché siano aggiornati in forma elettronica, ogni anno, i dati dell'istituzione presenti nella Banca Dati della Congregazione per l'Educazione Cattolica;
- h) nominare i Docenti incaricati nella Sede a norma dell'Art. 28 § 2-3;
- i) regolare, insieme al Vice Preside e ai Direttori degli Studi affiliati, la distribuzione di Docenti Stabili tra la Sede e i diversi Studi affiliati, sentito il parere del Consiglio di Facoltà e con il consenso dell'Ordinario del docente;
- l) revocare la nomina dei docenti incaricati nella Sede, sentito il Gran Cancelliere, e dopo aver consultato l'Ordinario del Docente;
- m) ammettere o dimettere gli studenti della Sede; nel caso si tratti di un religioso il Preside deve avere il consenso dell'Ordinario dello studente;
- n) preparare una relazione triennale sulla vita e l'attività della Facoltà che, approvata dal Consiglio di Facoltà, sarà sottoposta alla "Commissione d'Alto Patronato per la Facoltà";

§ 4 Il Preside può avvalersi di un Consiglio di Presidenza per discutere le questioni che ricadono sotto le sue competenze e lo convoca ogni volta lo ritenga utile e opportuno.

Il Consiglio di Presidenza è composto:

- dal Preside;
- dal Vicepreside;
- dai Direttori dei tre Dipartimenti;
- dal Segretario Generale;



- dall'Economo della Sede;
- dal Bibliotecario;
- dal Direttore dell'ISSR della Sede;
- da eventuali altri soggetti che è facoltà del Preside invitare in modo permanente od occasionale.

b) Il Vicepreside

Art. 19

§ 1 Nell'esercizio delle sue funzioni il Preside è aiutato da un Vicepreside, nominato dal Gran Cancelliere entro una terna proposta dal Consiglio di Facoltà, sentito il parere del Preside.

§ 2 Il Vicepreside esercita le funzioni previste dal presente Statuto o a lui espressamente delegate; sostituisce il Preside impedito; riferisce al Preside su ogni attività compiuta.

§ 3 Il Vicepreside dura in carica quattro anni, ed è rieleggibile immediatamente una sola volta.

c) I Direttori di Dipartimento

Art. 20

§ 1 Fin dagli inizi la Facoltà Teologica dell'Emilia Romagna si è articolata in tre Dipartimenti in funzione dei Corsi di Licenza e Baccalaureato. I tre Dipartimenti, l'articolazione dei quali, anche per quanto riguarda i Docenti, è specificata nell'Ordinamento degli Studi della Facoltà stessa, sono caratterizzati dall'attenzione alla "Teologia dell'evangelizzazione", alla "Teologia sistematica" e alla "Storia della Teologia".

§ 2 L'istituzione di nuovi Dipartimenti, la modifica di quelli esistenti nonché la loro soppressione sono stabilite dal Consiglio di Facoltà e sottoposte all'approvazione della Commissione di Alto Patronato.

§ 3 Ogni Dipartimento è guidato da un docente "Direttore di Dipartimento", afferente al Dipartimento stesso, ed eletto dai docenti afferenti al medesimo dipartimento con il consenso del Preside. Il Direttore rimane in carica per quattro anni.

d) I Direttori degli Studi affiliati

Art. 21

§ 1 I direttori degli Studi affiliati partecipano di diritto al Consiglio di Facoltà.

§ 2 Sono nominati, sentito il parere del Consiglio di Facoltà, o dalla "Commissione direttiva per il singolo Studio affiliato" o dal Provinciale dell'Istituto al quale sia affidato lo Studio stesso (cf. Art. 8 § 3 c).

§ 3 Oltre ai compiti determinati dai Regolamenti del singolo Studio e derivanti dalla partecipazione al Consiglio di Facoltà, spetta ai Direttori degli Studi regolare, insieme al Preside e al Vicepreside della Facoltà, la distribuzione di Docenti Stabili tra la Sede e i diversi Studi affiliati (cf. Art. 5 § 2).

e) I Direttori degli ISSR

Art. 22



§ 1 Sono nominati dal Gran Cancelliere, sentito il parere del Consiglio di Facoltà, con il nulla osta del Moderatore dell'ISSR, e col consenso del loro Ordinario.

§ 2 I Direttori degli ISSR collegati partecipano di diritto al Consiglio di Facoltà.

Titolo III: I DOCENTI

1. Distinzioni generali

Art. 23

§ 1 I docenti della Facoltà si dividono in Stabili e non Stabili.

§ 2 Le norme peculiari riguardanti i Docenti negli Studi affiliati, che non siano Professori Stabili della Facoltà, sono indicate dal Regolamento del singolo Studio, approvati dalla "Commissione direttiva per il singolo studio affiliato".

§ 3 Le norme peculiari riguardanti i docenti negli ISSR sono indicate dal Regolamento del singolo Istituto.

2. I Docenti stabili

Art. 24

§ 1 Sono docenti stabili i Professori assunti a pieno titolo per l'insegnamento entro una determinata area disciplinare.

§ 2 I docenti stabili si distinguono in Professori ordinari e Professori straordinari.

§ 3 La Facoltà deve avere un numero minimo di 12 docenti stabili, almeno 3 dei quali muniti dei titoli filosofici richiesti (cf. Ord., Art. 57), corrispondenti all'importanza ed allo sviluppo delle singole discipline, come anche alla debita assistenza ed al profitto degli studenti.

a) I Professori ordinari

Art. 25

§ 1 I Professori ordinari sono Docenti assunti dalla Facoltà a titolo definitivo e a tempo pieno. La Facoltà affida loro peculiari responsabilità istituzionali e didattiche.

§ 2 Dedicarsi a tempo pieno alla Facoltà per un Professore ordinario significa occuparsi della ricerca scientifica, attendere alle mansioni d'insegnamento e all'assistenza accademica degli studenti, partecipare attivamente alla vita della Facoltà e in particolare agli organismi collegiali. Non avrà incarichi esterni che lo distolgano da questi compiti.

§ 3 I Professori ordinari sono nominati dal Gran Cancelliere, su designazione della "Commissione d'Alto Patronato per la Facoltà", previo il nulla osta della Congregazione per l'Educazione Cattolica. La designazione da parte della "Commissione d'Alto Patronato per la Facoltà" avviene su indicazione dei Professori ordinari, maturata in una loro riunione specifica, convocata dal Preside e conclusa da una votazione segreta. Il candidato deve raggiungere la maggioranza assoluta dei suffragi dei Professori ordinari. L'indicazione dei Professori ordinari è trasmessa dal Preside alla "Commissione d'Alto Patronato per la Facoltà" con un'adeguata motivazione scritta.

§ 4 I requisiti per essere Professore ordinario, oltre a quelli previsti per essere Professore straordinario (cf. Art. 26 § 3), sono:



- a) avere insegnato con efficacia almeno cinque anni come Docente straordinario la disciplina al cui insegnamento è chiamato nella Facoltà o in un'altra dello stesso grado;
- b) avere pubblicato lavori che segnino un progresso nella disciplina insegnata;
- c) avere il consenso scritto dell'Ordinario proprio.

§ 5 Il Consiglio di Facoltà stabilisce un numero minimo fisso di Professori ordinari, in rapporto alle esigenze dell'attività didattica e scientifica nella Facoltà.

Rivede tale numero almeno ogni cinque anni. Il numero deve essere approvato dalla "Commissione d'Alto Patronato per la Facoltà" e non può in ogni caso essere inferiore a cinque.

b) I Professori straordinari

Art. 26

§ 1 I Professori straordinari sono docenti che, previo il nulla osta della Congregazione per l'Educazione Cattolica, sono assunti dalla Facoltà a tempo pieno.

§ 2 La nomina dei Professori straordinari avviene con le stesse norme stabilite per i Professori ordinari (cf. Art. 25 § 3).

§ 3 I requisiti per essere professore straordinario sono:

- a) distinguersi per ricchezza di dottrina, per testimonianza di vita cristiana ed ecclesiale, per senso di responsabilità;
- b) avere conseguito il congruo Dottorato in una Facoltà canonicamente riconosciuta, o il titolo equipollente, o aver acquisito meriti scientifici del tutto singolari;
- c) aver dimostrato attitudine all'insegnamento universitario mediante un sufficiente tirocinio (almeno cinque anni);
- d) aver dimostrato attitudine alla ricerca mediante adeguate pubblicazioni scientifiche;
- e) avere il consenso scritto dell'Ordinario proprio.

§ 4 Dopo cinque anni d'insegnamento, un Professore straordinario può fare richiesta di essere promosso a Professore ordinario. I Professori ordinari dovranno allora esprimere un giudizio motivato e scritto sull'idoneità del candidato alla promozione. Il giudizio favorevole costituisce diritto di precedenza per la proposta a Professore ordinario, rispetto a candidati provenienti da altre Istituzioni.

c) Gli Assistenti dei professori stabili

Art. 27

§ 1 I Professori stabili possono avere uno o più Assistenti presentati dal docente stesso, approvati dal Consiglio di Facoltà e nominati dal Preside.

§ 2 I requisiti e i compiti particolari degli Assistenti sono determinati dal "Regolamento della Facoltà".

3. I Docenti non stabili impegnati nella Sede della Facoltà

Art. 28

§ 1 Sono Docenti non stabili della Sede della Facoltà i Professori incaricati, ai quali è affidato un incarico temporaneo d'insegnamento, rinnovabile secondo le esigenze della Facoltà, e i Professori invitati (cf. § 5).

§ 2 I requisiti per essere Professori incaricati della Sede della Facoltà sono:



- a) avere conseguito il congruo Dottorato;
- b) aver dimostrato attitudine all'insegnamento;
- c) aver dimostrato capacità di ricerca mediante qualche pubblicazione scientifica;
- d) nel caso si tratti di candidati ordinati o religiosi, occorre il consenso scritto dell'Ordinario proprio; nel caso si tratti di laici occorre il riconoscimento d'idoneità da parte dell'Ordinario diocesano.

§ 3 La nomina dei Professori incaricati nella Sede della Facoltà è fatta dal Preside sentito il Consiglio di Facoltà. Dopo il terzo incarico annuale, l'incarico può divenire triennale sentito il Consiglio di Facoltà. Il Preside mantiene il diritto di revocare la nomina anche prima dello scadere del triennio, sentito il Gran Cancelliere, l'Ordinario del Docente, e il Consiglio di Facoltà. L'incarico non può essere rinnovato oltre il compimento del settantesimo anno di età.

§ 4 Per nominare un Docente incaricato in uno dei due Percorsi per il Baccalaureato previsti nella Sede, il Preside della Facoltà, nel caso si tratti del percorso quinquennale di cui all'Art. 43, deve avere il consenso del Vescovo delegato per il Pontificio Seminario Regionale Benedetto XV e sentire il parere del Rettore dello stesso; nel caso si tratti del percorso triennale previsto dall'Art. 43, il Preside deve avere il consenso del Priore Provinciale e sentire il parere del Reggente degli studi della Provincia di S. Domenico in Italia.

§ 5 Sono denominati invitati i docenti che, avendo già un incarico di docenza presso un'altra sede accademica, o essendo considerati esperti di un determinato ambito disciplinare, vengono richiesti dalla Facoltà per docenze occasionali. La nomina dei Professori invitati è fatta dal Preside sentito il Consiglio di Facoltà.

4. I docenti degli Studi affiliati

Art. 29

§ 1 I Docenti che insegnano a tempo pieno in uno Studio affiliato non possono essere nominati quali Professori Stabili della Facoltà.

§ 2 I Docenti Incaricati in uno Studio affiliato partecipano anche alle riunioni del Collegio plenario dei Docenti della Facoltà.

5. Norme generali per i Docenti

Art. 30

§ 1 Tutti i Docenti devono distinguersi per onestà di vita, integrità di dottrina, senso di responsabilità, dedizione al dovere, così da poter efficacemente contribuire al raggiungimento del fine proprio della Facoltà. L'insegnamento dovrà essere improntato alla convinta adesione alla divina Rivelazione, nella fedeltà al Magistero della Chiesa e nel rispetto della verità scientifica.

§ 2 I Docenti Stabili, che insegnano discipline concernenti la fede e la morale cattolica, devono ricevere la *missio canonica* dal Gran Cancelliere o da un suo Delegato, dopo aver emesso la professione di fede; il loro compito deve essere svolto in piena comunione col Magistero autentico della Chiesa e, in particolare del Romano Pontefice (cf. *Lumen gentium*, 25, 29-31; cf. anche l'Istruzione della Congregazione per la Dottrina della Fede sulla vocazione ecclesiale del teologo, *Donum veritatis*).

§ 3 Parimenti gli altri Docenti Stabili ricevono l'autorizzazione a insegnare dal Gran Cancelliere o da un suo Delegato.

§ 4 I Docenti Stabili della Facoltà non possono essere contemporaneamente Stabili in un'altra Istituzione, sia civile sia ecclesiastica.

§ 5 I Docenti Stabili della Facoltà non possono ricoprire uffici o incarichi pastorali che siano incompatibili con i loro compiti di ricerca e d'insegnamento.



§ 6 I chierici diocesani ed i religiosi e loro equiparati, per diventare docenti della Facoltà e per rimanervi, devono avere il consenso del proprio Ordinario, Gerarca o Superiore, e si devono osservare le norme stabilite a questo riguardo dalla competente Autorità ecclesiastica.

Art. 31

§ 1 I Professori stabili, ordinari e straordinari, diventano emeriti a settant'anni. Fino all'età di settantacinque anni, il Preside, udito il Consiglio di Facoltà, può affidare loro incarichi annuali d'insegnamento.

§ 2 Il Gran Cancelliere può esonerare un Professore stabile dall'insegnamento per una sopravvenuta inabilità permanente, chiara e riconosciuta, dopo aver consultato l'Ordinario del Docente.

Art. 32

§ 1 Quando venga meno almeno uno dei requisiti di cui agli artt. 23-30, i docenti devono essere rimossi dal loro incarico, osservando il procedimento previsto (cf. cann. 810, § 1 e 818 CIC).

§ 2 La sospensione dell'insegnamento, o la privazione definitiva, può avvenire solo in seguito ad un formale procedimento. Esso dovrà assicurare all'interessato la possibilità di spiegazione e la garanzia di difesa e, al tempo stesso, garantire la tutela dei diritti della Facoltà, in primo luogo degli studenti, come anche della comunità ecclesiale.

§ 3 Un Professore ordinario o straordinario può essere sospeso o esonerato definitivamente dall'insegnamento dal Gran Cancelliere per gravi motivi d'ordine dottrinale, morale o disciplinare, dopo aver consultato l'Ordinario del Docente, e nell'osservanza del § seguente.

§ 4 Si deve cercare, anzitutto, di regolare privatamente la questione tra il Preside ed il docente stesso. Se non si giunge ad un accordo, la questione venga opportunamente trattata da una Commissione competente, in modo che il primo esame del caso sia fatto all'interno della Facoltà.

§ 5 Il giudizio dottrinale è emesso da una Commissione composta da tre Docenti stabili, nominati dal Gran Cancelliere e presieduta dal Docente stabile con più anni di insegnamento. Il Docente inquisito può designare degli esperti, in qualità di consulenti, in numero non superiore a due, e assegnare a uno di essi la funzione di suo Difensore.

§ 6 Se ciò non è sufficiente, la questione sia deferita al Gran Cancelliere, il quale, insieme con persone esperte della Facoltà, o a questa esterne, esamini la vertenza per provvedervi nel modo opportuno.

§ 7 È sempre da assicurare al docente il diritto di conoscere la causa e le prove, nonché di esporre e difendere le proprie ragioni.

§ 8 In ogni caso rimane integro il diritto del Docente inquisito di ricorrere, in qualunque momento della procedura, alla Congregazione per la Dottrina della Fede. (cf. cann. 1732-1739 CIC; can. 1445, § 2 CIC; Giovanni Paolo II, *Cost. ap. Pastor bonus*, Art. 123).

§ 9 Il giudizio d'ordine morale o disciplinare spetta esclusivamente alla "Commissione d'Alto Patronato per la Facoltà".

§ 10 Nei casi più gravi o urgenti, al fine di provvedere al bene degli studenti e dei fedeli, il Gran Cancelliere può sospendere *ad tempus* il Docente fino a che non sia concluso il procedimento previsto sopra.

§ 11 Un Docente può essere sospeso dall'insegnamento dal Gran Cancelliere nel caso in cui verrà accertato che abbia commesso plagio in una o più delle sue pubblicazioni.

Titolo IV: GLI STUDENTI

1. Distinzioni generali



Art. 33

§ 1 Alla Facoltà possono essere iscritti ministri ordinati e istituiti, candidati al presbiterato, religiosi e religiose, fedeli laici; e inoltre tutti coloro che forniti di regolare attestato, idonei per i precedenti studi e per condotta morale, dopo un colloquio col Preside, ne facciano richiesta.

§ 2 Gli studenti si dividono in ordinari e straordinari.

§ 3 La procedura per valutare le modalità di trattamento dei casi di rifugiati, profughi e persone in situazioni analoghe sprovvisti della regolare documentazione richiesta è specificata da apposita normativa contenuta nel Regolamento di Facoltà.

2. Gli studenti ordinari

Art. 34

§ 1 Gli studenti ordinari sono quelli che, aspirando ai gradi accademici rilasciati dalla Facoltà, frequentano tutti i corsi e svolgono le esercitazioni prescritte.

§ 2 Per essere ammessi come studenti ordinari al ciclo per il Baccalaureato, è necessario aver conseguito il titolo di studio prescritto per l'ammissione all'Università di Stato. La Facoltà stabilirà le condizioni d'ammissione in rapporto agli studi fatti.

§ 3 Per essere ammessi come studenti ordinari al ciclo per la Licenza è necessario essere in possesso del titolo di Baccalaureato in Teologia, ottenuto con una valutazione di almeno "*cum laude*", o di una preparazione equivalente.

§ 4 Per essere iscritti come studenti ordinari al ciclo del Dottorato occorre il titolo di Licenza in Teologia.

§ 5 Per la valutazione dell'esistenza dei requisiti richiesti agli alunni ordinari, la Facoltà può esigere un esame.

§ 6 Gli studenti ordinari non possono essere contemporaneamente iscritti a un'altra Facoltà ecclesiastica o civile.

3. Studenti straordinari e altri casi

Art.35

§ 1 Sono studenti straordinari coloro che frequentano solo alcune discipline sostenendo il relativo esame e tutti coloro che pur frequentando tutte le discipline mancano del pieno titolo prescritto per il ciclo che frequentano.

§ 2 Per essere iscritti come straordinari è necessario che gli alunni dimostrino di aver idoneità ai corsi che intendono seguire.

§ 3 Si definiscono "Uditori" studenti iscritti a uno o più corsi senza previsione di esame finale.

§ 4 Sono iscritti come "Studenti fuori corso", coloro che già iscritti all'intero primo o secondo ciclo non hanno ancora sostenuto tutti gli esami, ma intendono procedere al raggiungimento del grado accademico in questione.

4. Norme generali per gli studenti

Art. 36

§ 1 Gli studenti partecipano alla vita e al governo dello Studio nei modi determinati dal "Regolamento della Facoltà".

§ 2 Gli studenti possono essere convocati in assemblea dal Preside per esaminare aspetti e problemi relativi alla vita della Facoltà.

§ 3 Gli Studenti eleggono annualmente i loro rappresentanti in seno al Consiglio di Facoltà (cf. Art. 13 i) secondo le modalità prescritte dal Regolamento.



Art. 37

§ 1 Gli studenti sono tenuti all'osservanza delle norme di disciplina stabilite dalle competenti autorità.

§ 2 Per gravi infrazioni alla disciplina sono passibili di sanzioni previste dal "Regolamento della Facoltà", che dovrà prevedere un'apposita commissione, formata da autorità accademiche, professori e alunni e stabilire una procedura che assicuri anche il diritto di difesa dello studente.

Titolo V: GLI UFFICIALI E IL PERSONALE AUSILIARIO

Art. 38

§ 1 Gli ufficiali della Facoltà sono:

- a) il Segretario generale;
- b) il Bibliotecario;
- c) l'Economo della Sede.

§ 2 Gli ufficiali della Facoltà sono presentati dal Preside al Consiglio di Facoltà, che li nomina per un periodo di cinque anni rinnovabili.

§ 3 La Facoltà si avvale anche dell'opera di personale ausiliario sia assunto sia volontario. I diritti e doveri saranno precisati dal "Regolamento della Facoltà" e, nel caso, dal contratto di lavoro.

Art. 39

§ 1 Il Segretario generale è incaricato di guidare la segreteria della Sede.

§ 2 Il Segretario generale partecipa di diritto al Consiglio di Facoltà (cf. Art. 13 f).

§ 3 Le funzioni principali del Segretario generale sono:

- a) coordinare, come responsabile immediato, il personale ausiliario;
- b) mantenere i rapporti tra la segreteria della Sede, gli Studi affiliati e gli ISSR;
- c) preparare e attestare i documenti ufficiali sottoponendoli alla firma dell'autorità competente;
- d) curare la stampa delle pubblicazioni ufficiali e dell'annuario della Facoltà;
- e) curare i verbali degli organismi collegiali, registri, gli schedari, l'archivio della Facoltà.

Art. 40

§1 Il Bibliotecario è responsabile della Biblioteca della Facoltà e cura i rapporti con altre Biblioteche convenzionate con la Facoltà (cf. Art. 15 n). Egli partecipa di diritto al Consiglio di Facoltà (cf. Art. 13 g) e al Consiglio d'amministrazione (cf. Art. 18 § 2 b).

§2 Il Bibliotecario preposto alla biblioteca di Facoltà deve essere cooptato tra gli esperti in materia e dovrà essere coadiuvato da un'apposita Commissione, approvata dal Consiglio di Facoltà.

Art. 41



§ 1 L'Economo della Sede fa parte, di diritto, del Consiglio d'amministrazione della Facoltà (Art. 18 § 2 b) e del Consiglio di Facoltà con diritto di parola, ma senza diritto di voto (Art. 13 l).

§ 2 L'Economo ha la cura dell'amministrazione ordinaria della Sede, mantenendosi a stretto contatto con il Preside e il Segretario. Ha in particolare la responsabilità immediata della gestione amministrativa del personale docente, non docente, strutture e del materiale didattico della Sede.

Titolo VI: ORDINAMENTO DEGLI STUDI

Art. 42

§ 1 La Facoltà è impegnata nel lavoro di ricerca e d'insegnamento con metodo scientifico rigoroso, con attenzione alla vita ecclesiale e pastorale, nella fedeltà convinta al magistero della Chiesa.

§ 2 La Facoltà è pure impegnata nella opportuna applicazione dei recenti metodi didattici e pedagogici, atti a meglio promuovere l'impegno personale degli studenti e la loro partecipazione attiva agli studi, armonizzando con cura le esigenze scientifiche con le necessità pastorali del popolo di Dio.

1. Il ciclo per il Baccalaureato

Art. 43

Nella Sede il ciclo per il Baccalaureato in Teologia è tenuto in due percorsi distinti. Il primo, quinquennale, corrisponde alle norme della formazione dei candidati al presbiterato delle Chiese italiane ed è tenuto presso il Pontificio Seminario Regionale Benedetto XV. L'altro percorso, configurato secondo il triennio teologico stabilito dalla "*Ratio studiorum particularis*" della Provincia S. Domenico in Italia dell'Ordine dei Predicatori, è tenuto presso il Convento Patriarcale di S. Domenico.

Art. 44

§ 1 Il percorso quinquennale per il Baccalaureato comprende un biennio filosofico-teologico e un triennio teologico.

§ 2 Il biennio filosofico-teologico comprende:

- a) l'insegnamento della filosofia, considerata nei suoi diversi trattati sistematici;
- b) un avviamento alla storia della filosofia;
- c) le introduzioni generali a varie discipline teologiche fondamentali;
- d) lo studio della Teologia fondamentale e dei primi trattati sistematici;
- e) l'introduzione allo studio delle scienze umane;
- f) lo studio o il perfezionamento delle lingue bibliche.

La composizione del biennio e del triennio è esplicitata nell'Ordinamento degli Studi.

§ 3 Il triennio propriamente teologico che completa il biennio filosofico-teologico:

- a) propone uno sviluppo organico e completo delle discipline bibliche, dogmatiche, morali, liturgiche;
- b) completa lo studio della Storia della Chiesa e del Diritto canonico;
- c) offre corsi di Teologia pastorale e catechetica.



Art. 45

§ 1 Il percorso triennale per il Baccalaureato in Teologia, s'ispira alla *Ratio studiorum particularis* della Provincia S. Domenico in Italia dell'Ordine dei Predicatori. La scienza teologica è proposta alla luce del pensiero di S. Tommaso d'Aquino.

§ 2 Al percorso teologico triennale si accede dopo almeno un biennio di studi filosofici compiuti presso centri accademici o istituzionali dell'Ordine dei Predicatori, o altri Centri equivalenti. Tale biennio può eventualmente comprendere lo svolgimento di alcune discipline teologiche introduttive e lo studio delle lingue bibliche e del latino.

§ 3 Il percorso teologico triennale comprende:

- a) lo studio organico, completo e fondamentale delle principali discipline teologiche (S. Scrittura, Teologia dogmatica e morale, Liturgia);
- b) lo studio complementare della Teologia spirituale, della Teologia pastorale, della Teologia ecumenica;
- c) lo studio delle scienze storiche (Storia della Chiesa, Storia della Teologia, Archeologia e arte cristiana) e giuridiche (Diritto canonico).
- d) eventuali altre discipline complementari, riguardo alla predicazione, alla mistica, alla tradizione teologica domenicana, alle religioni e culture non cristiane, e ad altri ambiti per la riflessione teologica sul tempo e la cultura contemporanei.

Art. 46

§ 1 I piani di studio del ciclo per il Baccalaureato, conferito negli Studi teologici affiliati, sono descritti nelle loro specificità dai "Regolamenti del singolo Studio".

§ 2 Gli studenti che, in uno Studio affiliato della Facoltà, hanno ottenuto il Baccalaureato in un corso sessennale comprendente un sesto anno di Pastorale, all'atto dell'iscrizione alla Licenza in Teologia, saranno ammessi al secondo Ciclo con un riconoscimento di crediti adeguato agli studi assolti in precedenza.

2. Il Diploma di Pastorale

Art. 47

§ 1 Per completare la formazione pastorale al ministero ordinato, come previsto dalle *Norme Speciali della Cost. Ap. Veritatis Gaudium* Art. 76 § 2, può essere istituito anche "l'Anno pastorale". Esso è richiesto, dopo il compimento del quinquennio istituzionale, per l'accesso al presbiterato di quei candidati all'Ordine che non continuano gli studi accademici.

La programmazione del suddetto "Anno pastorale", e la nomina dei Docenti devono essere approvati dai Vescovi che intendono inviarti, per il necessario completamento della formazione pastorale, i propri candidati al presbiterato.

§ 2 L'"Anno pastorale" prevede almeno 12 ore settimanali di lezione e si conclude, dopo aver superato le prove previste dal "Regolamento della Facoltà", con il conferimento del Diploma di Pastorale.

§ 3 Si potrà attivare il percorso per il Diploma di Pastorale anche come specializzazione postlicenza per coloro che sono in possesso di un titolo di secondo ciclo in Teologia dell'Evangelizzazione, Teologia pastorale, Catechetica e simili.

3. Il ciclo per la Licenza

Art. 48

Il ciclo biennale per la Licenza prevede tre indirizzi, ciascuno delli quali punta su una dimensione essenziale a tutta la teologia. Le dimensioni che qualificano i percorsi sono:



- a) i fondamenti dell'annuncio e del dialogo e le loro implicazioni pratiche;
- b) la necessità speculativa, sintetica e sistematica;
- c) l'attenzione alla storia come fonte di chiarezza e prospettiva di sviluppo.

Art. 49

La Licenza in Teologia dell'Evangelizzazione affronta lo studio della teologia nella prospettiva di un nuovo umanesimo da cui l'agire della Chiesa attinge uno stile testimoniale.

Art. 50

La Licenza in Teologia Sistematica affronta lo studio della teologia in prospettiva sistematica con particolare attenzione alla tradizione tomista.

Art. 51

La Licenza in Storia della Teologia affronta lo studio della teologia in prospettiva prevalentemente storica, cercando di mettere a frutto l'insegnamento della riflessione ecclesiale e dei risultati migliori delle più qualificate tradizioni filosofiche e religiose.

4. Ciclo per il Dottorato

Art. 52

Il terzo Ciclo per il Dottorato in Teologia, di durata triennale, prevede l'assolvimento di un piano di studi, che lo studente elabora con l'aiuto del Primo relatore della tesi e che sarà approvato dal Preside. Il candidato al Dottorato parteciperà inoltre a un Seminario metodologico per Dottorandi, che si distribuisce nell'arco di quattro semestri. Il piano di studi e la partecipazione al seminario hanno la funzione di sostenere l'elaborazione della dissertazione scritta.

Titolo VII. I GRADI ACCADEMICI

Art. 53

I gradi accademici sono Baccalaureato, Licenza specializzata, Dottorato.

Art. 54

I requisiti per ottenere il diploma di Baccalaureato sono:

- a) avere frequentato il ciclo istituzionale e aver superato le verifiche di profitto prescritte;
- b) avere composto un elaborato scritto, conforme alle norme indicate nel "Regolamento della Facoltà";
- c) avere superato un esame accademico conclusivo che accerti il livello della formazione teologica acquisita dallo studente.

Art. 55

I requisiti per ottenere il grado di Licenza in Sacra Teologia sono:



- a) avere frequentato i due anni del ciclo di specializzazione e aver superato le verifiche di profitto prescritte;
- b) aver composto un elaborato scritto, conforme alle norme indicate nel "Regolamento della Facoltà", che mostri la competenza teologica maturata nel campo di specializzazione prescelto;
- c) aver superato un esame davanti ad una Commissione di tre Professori; la prova deve mostrare nel candidato la capacità di dibattere, con buona competenza teologica, un tema stabilito in precedenza.

Art. 56

§ 1 I requisiti per ottenere il grado di Dottorato sono:

- a) aver assolto il piano di studi per il ciclo al Dottorato, previsto all'Art. 52;
- b) aver preparato una dissertazione che costituisca uno studio originale, capace di contribuire al progresso della riflessione teologica; il tema della dissertazione deve essere approvato dal Consiglio di Facoltà su presentazione della Commissione per il Dottorato (cf. Art. 57); il Consiglio di Facoltà delega due Professori, oltre al Docente che ha diretto il lavoro, con l'incarico di esaminare la tesi e di decidere, con parere scritto, sull'ammissione della dissertazione alla difesa pubblica;
- c) aver discusso secondo le norme del "Regolamento della Facoltà" la dissertazione, riportando un giudizio favorevole circa l'effettivo incremento che essa dà alla ricerca teologica.

§ 2 Per l'effettivo conseguimento del titolo e del diploma di Dottorato è richiesta la pubblicazione almeno parziale della dissertazione; le condizioni della pubblicazione sono stabilite, per iscritto, dalla Commissione dei relatori.

§ 3 La Facoltà può concedere il Dottorato ad honorem per speciali meriti scientifici e culturali, acquisiti nel promuovere la scienza teologica. La proposta della concessione sarà avanzata dal Consiglio di Facoltà al Gran Cancelliere. Questi, sentito il parere della Commissione d'Alto Patronato, chiederà il previo nulla osta della Congregazione per l'Educazione Cattolica.

Art. 57

1§ La Commissione per il Dottorato è composta:

- a) dal Preside, che la presiede;
- b) dal Coordinatore per il Terzo Ciclo, che la convoca;
- c) dai Direttori di Dipartimento.

§ 2 La Commissione per il Dottorato, in vista della presentazione al Consiglio di Facoltà per l'approvazione definitiva è incaricata di:

- a) approvare il tema della dissertazione scritta per il Dottorato;
- b) approvare la nomina o la sostituzione del 1° Relatore della tesi nei casi previsti dal Regolamento.

Titolo VIII. I SUSSIDI DIDATTICI

Art. 58

§ 1 Per il raggiungimento dei propri fini specifici, soprattutto per il compimento delle ricerche scientifiche, la Facoltà è dotata di una Biblioteca, rispondente ai bisogni di docenti e studenti, ordinata convenientemente e fornita degli opportuni cataloghi, che possa efficacemente servire conformemente alle finalità della Facoltà.

§ 2 Le norme specifiche che regolano l'accesso e l'uso della Biblioteca da parte di docenti e studenti sono contenute nell'apposito Regolamento approvato dal Consiglio di Facoltà.



§ 3 La Facoltà, oltre a curare la propria Biblioteca, stipulerà convenzioni con Biblioteche delle Chiese e delle città della regione al fine di rendere fruibile a Docenti, Ricercatori e Studenti l'insieme di questo patrimonio (cf. Art. 15 n).

§ 4 Il rapporto con le biblioteche, che si convenzioneranno con la Facoltà, regolato dalle specifiche Convenzioni, è sotto la responsabilità del Bibliotecario della Facoltà (cf. Art. 40).

§ 5 Per il raggiungimento dei propri fini specifici e a sostegno della didattica e della ricerca scientifica, la Facoltà dispone di sussidi informatici e tecnici.

Titolo IX. AMMINISTRAZIONE ECONOMICA

Art. 59

Le fonti di finanziamento della Facoltà e della sua attività sono:

- a) i contributi delle Diocesi della regione ecclesiastica Emilia-Romagna, promotrici della Facoltà;
- b) i contributi, dati tramite il Pontificio Seminario Regionale Benedetto XV, dalle Diocesi che per la formazione dei propri seminaristi si servono del ciclo quinquennale di Baccalaureato realizzato presso lo stesso Seminario;
- c) i contributi, regolati da un'apposita convenzione, dati dalla Provincia di S. Domenico in Italia, in particolare per organizzare il percorso per il Baccalaureato presso il Patriarcale Convento di S. Domenico;
- d) il contributo della Conferenza Episcopale Italiana;
- e) i contributi degli Studenti;
- f) lasciti e donazioni o anche oblazioni di persone fisiche e di enti;
- g) eventuali rendite patrimoniali.

Art. 60

D'intesa con la Commissione d'Alto Patronato, il Consiglio di Facoltà darà vita a un Comitato di promozione, destinato a sostenere, anche con la ricerca di mezzi finanziari, la presenza culturale della Facoltà nel territorio regionale e la sua vita. Tale Comitato opererà per aiutare la Facoltà nelle necessità straordinarie e per arricchirne i beni patrimoniali. Cercherà inoltre di reperire fondi per borse di studio per Studenti, per l'attività di ricerca dei Docenti e per la formazione di giovani ricercatori.

Art. 61

Le retribuzioni dei professori ordinari, straordinari e incaricati, nonché quella degli Assistenti, degli Officiali e del personale, è determinata dal Consiglio d'Amministrazione. Esse, per quanto riguarda i Professori stabili, gli Officiali e il personale della Sede, comprendono anche i contributi assistenziali e il trattamento pensionistico.

Art. 62

Il Consiglio di Amministrazione, sentito il Consiglio di Facoltà, fissa un congruo contributo annuo per la Biblioteca della Facoltà, che ne assicuri l'efficienza e lo sviluppo.

Art. 63

§ I Le tasse e i contributi degli alunni della Sede sono stabiliti dal Consiglio di Facoltà, secondo una tabella proposta ogni anno dal Consiglio d'Amministrazione.



§ 2 Le spese sostenute dalla Facoltà per i rapporti con gli Studi affiliati sono a carico di questi ultimi.

§ 3 Allo scopo di non impedire l'accesso ai gradi accademici a quegli studenti che, per le doti intellettuali di cui sono forniti, diano speranza di riuscire un giorno molto utili alla Chiesa, la Facoltà Teologica cura l'istituzione di particolari sussidi economici, di provenienza ecclesiale, civile o privata, finalizzati al loro aiuto.

Titolo X. I RAPPORTI CON ALTRE REALTÀ ACCADEMICHE

Art. 64

§ 1 La collaborazione tra la Facoltà Teologica dell'Emilia-Romagna e le altre Facoltà Teologiche come anche la collaborazione con le Università della Regione, deve essere opportunamente curata (cf. can. 820 CIC), per realizzare la penetrazione della sapienza cristiana in tutta la cultura. Tale collaborazione è in vista della promozione della ricerca scientifica dei docenti e in vista della migliore formazione degli studenti, come pure è orientata a sviluppare la sempre più necessaria «interdisciplinarietà» e la «complementarietà» tra le varie Facoltà Teologiche.

§ 2 I singoli Studi affiliati e gli ISSR collegati possono organizzare eventuali iniziative di collaborazione con altre realtà accademiche, anche statali. Di queste iniziative informeranno il Consiglio di Facoltà. Nel caso in cui tale collaborazione comporti da parte della Facoltà di Teologia dell'Emilia – Romagna riconoscimenti di valore accademico, gli Studi affiliati chiederanno la previa approvazione del Consiglio di Facoltà.



Appendice al Titolo VI dello Statuto

ORDINAMENTO DEGLI STUDI

1 - Il primo ciclo (Baccalaureato)

1.1 - Finalità del primo ciclo

Il primo ciclo o istituzionale offre le basi di una solida formazione teologica, avendo, come studio propedeutico alla teologia stessa, un adeguato approfondimento filosofico. Le discipline teologiche sono insegnate in modo da presentare in maniera organica tutta la dottrina cattolica, insieme con l'introduzione al metodo della ricerca scientifica.

1.2 - I percorsi di Baccalaureato

Nella Sede della Facoltà Teologica dell'Emilia-Romagna il ciclo per il Baccalaureato in Teologia è tenuto in due percorsi distinti. Il primo, quinquennale, corrisponde alle norme della formazione dei candidati al presbiterato delle Chiese in Italia ed è tenuto presso il Pontificio Seminario Regionale Benedetto XV. L'altro percorso, configurato in un triennio teologico stabilito dalla *Ratio studiorum particularis* delle Province domenicane Italiane, è tenuto presso il Convento Patriarcale di S. Domenico.

1.3 - Il percorso quinquennale per il Baccalaureato

Il percorso quinquennale per il Baccalaureato, cui si accede con un titolo di studio che dia diritto a iscriversi ad un percorso universitario, comprende un biennio filosofico-teologico e un triennio teologico ¹.

Il *biennio filosofico teologico*, comprende:

- a) l'insegnamento della filosofia, considerata nei suoi diversi trattati sistematici;
- b) un avviamento alla storia della filosofia;
- c) le introduzioni generali ad alcune discipline teologiche;
- d) lo studio della Teologia fondamentale e dei primi trattati sistematici;
- e) l'introduzione allo studio delle scienze umane (con particolare riferimento alla psicologia);
- f) lo studio o il perfezionamento delle lingue bibliche.

Il *triennio propriamente teologico*, propone:

- a) uno sviluppo organico e completo delle discipline bibliche, dogmatiche, morali, liturgiche;
- b) completa lo studio della Storia della Chiesa e del Diritto canonico;
- c) offre corsi di Teologia spirituale, pastorale e catechetica.

Per l'insieme delle discipline che compongono il percorso del Baccalaureato quinquennale, la loro distribuzione nei diversi anni e i crediti relativi, si veda sotto, § 4.1, A.

1.4 - Il percorso triennale per il Baccalaureato

Il percorso triennale per il Baccalaureato in Teologia, s'ispira alla *Ratio studiorum particularis* per le Province domenicane italiane. La scienza teologica è proposta alla luce del pensiero di S. Tommaso d'Aquino.

¹ La Facoltà Teologica, recependo il Decreto della Congregazione per l'Educazione Cattolica sulla «Riforma degli studi ecclesiastici di Filosofia» (28 gennaio 2011), ha raddoppiato, nel Biennio del ciclo per il **Baccalaureato** quinquennale, la percentuale di insegnamenti filosofici erogati ed ha colto, contestualmente, l'occasione per una complessiva razionalizzazione dell'offerta didattica del ciclo. Dopo il *placet* della Commissione di Alto Patronato, la Congregazione per l'Educazione Cattolica ha approvato il nuovo piano di studi in data 18 giugno 2013.



Al percorso triennale per il Baccalaureato in Teologia, si accede dopo almeno un biennio di studi filosofici compiuti presso centri accademici o istituzionali dell'Ordine dei Predicatori, o altri Centri equivalenti. Tale biennio comprende lo svolgimento di alcune discipline teologiche introduttive e lo studio delle lingue bibliche e del latino.

Il percorso teologico triennale comprende:

- a) lo studio organico, completo e fondamentale delle principali discipline teologiche (Sacra Scrittura, Teologia dogmatica e morale, Liturgia);
- b) lo studio complementare della Teologia spirituale, della Teologia pastorale, della Teologia ecumenica;
- c) lo studio delle scienze storiche (Storia della Chiesa, Storia della Teologia, Archeologia e arte cristiana) e giuridiche (Diritto canonico).
- d) eventuali altre discipline complementari, riguardo alla predicazione, alla mistica, alla tradizione teologica domenicana, alle religioni e culture non cristiane, e ad altri ambiti per la riflessione teologica sul tempo e la cultura contemporanei.

Per l'insieme delle discipline che compongono il percorso del Baccalaureato triennale, la loro distribuzione nei diversi anni e i crediti relativi, si veda sotto, § 4.1, B.

1.5 - Prove conclusive del Baccalaureato

Le prove conclusive del Baccalaureato, nei due percorsi indicati sopra (cf. 1.2-4), prevedono l'elaborazione di un'esercitazione scritta e un esame orale. A questo proposito si veda il Regolamento della Facoltà.

2 - Il secondo ciclo (Licenze specializzate)

2.1 - Finalità del secondo ciclo.

Il secondo ciclo si propone di approfondire ed ampliare la conoscenza teologica degli studenti, a partire da un determinato settore della teologia, iniziandoli ai metodi della ricerca scientifica sia sotto il profilo teoretico sia sotto quello pratico.

2.2 - Condizioni per l'ammissione al ciclo per la Licenza.

Per essere ammessi al ciclo per la Licenza in teologia è necessario avere ottenuto il Baccalaureato.

- a) Gli studenti della Facoltà Teologica dell'Emilia-Romagna in possesso del Baccalaureato in Teologia possono essere ammessi al secondo ciclo a condizione che, negli studi per il Baccalaureato, abbiano riportato almeno la qualifica finale *cum laude*.
- b) Gli studenti provenienti da altre Università possono essere ammessi al ciclo di Licenza senza particolari prove, solo se hanno ottenuto il Baccalaureato con la qualifica *magna cum laude* o *summa cum laude*.
- c) La conoscenza del latino e del greco biblico deve essere comprovata da un documento, che può essere anche parte del certificato di studi precedenti. In mancanza di tale certificazione, lo studente sosterrà un esame presso la Facoltà.

2.3 - I tre indirizzi della Licenza in S. Teologia della Facoltà Teologica dell'Emilia-Romagna

A. TRE DIMENSIONI ESSENZIALI A TUTTA LA TEOLOGIA.

Il ciclo per la Licenza prevede tre indirizzi, ciascuna delle quali punta su una dimensione essenziale a tutta la teologia. Le dimensioni che qualificano i percorsi sono:

- a) i fondamenti dell'annuncio e del dialogo e le loro implicazioni pratiche.
- b) la necessità speculativa, sintetica e sistematica;
- c) l'attenzione alla storia come fonte di chiarezza e prospettiva di sviluppo.

L'indirizzo in Teologia dell'Evangelizzazione affronta lo studio della teologia nella prospettiva di un nuovo umanesimo, da cui l'agire della Chiesa attinge uno stile testimoniale.



L'indirizzo in Teologia Sistemática affronta lo studio della teologia in prospettiva sistemática con particolare attenzione alla tradizione tomista.

L'indirizzo in Storia della Teologia affronta lo studio della teologia in prospettiva prevalentemente storica, cercando di mettere a frutto l'insegnamento della riflessione ecclesiale e dei risultati migliori delle più qualificate tradizioni filosofiche e religiose.

B. I DIPARTIMENTI E I LORO DIRETTORI

Ad ognuna di queste Licenze specializzate corrisponde un Dipartimento, guidato da un Professore stabile della specifica Licenza, designato a norma dello Statuto (cf. Statuto, Art. 20; Regolamento Art. 4 §3) e chiamato Direttore di Dipartimento. Il Direttore ha il compito di organizzare l'attività del Dipartimento stesso, realizzando le direttive del Consiglio di Facoltà e accompagnando il lavoro degli studenti iscritti a quella Licenza.

2.4 - Piano di studi per il secondo ciclo alla Licenza.

A. LA DURATA DEL SECONDO CICLO ALLA LICENZA.

La durata del secondo ciclo è di almeno due anni o quattro semestri. Il candidato può iscriversi al ciclo all'inizio del primo o del secondo semestre.

B. I CREDITI E IL LORO NUMERO COMPLESSIVO.

L'unità di base per il computo dei corsi e dei seminari è il credito, che equivale a un'ora settimanale di insegnamento per un semestre.

Per ciascuna Licenza è richiesto un totale di *quarantotto crediti*, da raggiungere in seminari e corsi secondo le quantità indicate qui di seguito.

C. I SEMINARI.

Almeno *quattro crediti* sono da ottenere con la partecipazione a seminari del proprio Dipartimento. Con la partecipazione a seminari non si potranno comunque ottenere più di otto crediti.

D. I CORSI.

I corsi offerti dalla Facoltà si suddividono in *comuni* a tutto il Ciclo di Licenza e *caratterizzanti* le singole specializzazioni. Per ogni Licenza specializzata lo studente dovrà maturare almeno *ventiquattro crediti* con corsi *caratterizzanti* e almeno *dodici crediti* con corsi *comuni*.

Potranno essere riconosciuti come corsi caratterizzanti del proprio indirizzo anche:

- a) corsi comuni erogati dal proprio Dipartimento;
- b) corsi caratterizzanti di altri percorsi di Licenza della FTER offerti in mutuaione, e designati appositamente a questo scopo in sede di programmazione annuale degli insegnamenti.

Gli altri crediti necessari (*otto*), lasciati a una scelta più personale dello studente, saranno ottenuti nell'ambito dei corsi o dei seminari del proprio Dipartimento, e/o dei corsi comuni a tutto il ciclo di Licenza e/o dei corsi e seminari degli altri Dipartimenti. Con l'autorizzazione del Direttore di Dipartimento, quattro di questi otto crediti potranno essere ottenuti con corsi frequentati presso altre Facoltà universitarie.

2.5 - Corsi comuni a tutte gli indirizzi

Anno A

Sacra Scrittura I, A T - Pentateuco e Libri Storici.



Sacra Scrittura II, N T - Vangeli Sinottici e Atti.
Teologia Sistemática I - Teologia fondamentale.
Teologia Sistemática II - Cristologia e Trinitaria.
Teologia Morale - Teologia Morale fondamentale.
Epistemologia teologica, discipline storiche e metodi delle scienze.

Anno B

Sacra Scrittura III, AT- Profeti e altri Scritti.
Sacra Scrittura IV, N T – Corpo Giovanneo.
Teologia Sistemática III – Antropologia.
Teologia Sistemática IV – Sacramentaria.
Corso teologico di sintesi interdisciplinare (area di Teologia Dogmatica) - Indirizzo ecclesiologico.
Corso teologico di sintesi interdisciplinare (area di Teologia Morale, Pastorale e Liturgia).

2.6- Indirizzo in Teologia dell'Evangelizzazione

A. OBIETTIVO DELLA LICENZA IN TEOLOGIA DELL'EVANGELIZZAZIONE

L'indirizzo di Licenza in Teologia dell'Evangelizzazione si propone come una riflessione di teologia sistemática sull'atto, i contenuti e il contesto dell'annuncio cristiano. In quanto riflessione razionale sulla concreta esperienza evangelizzatrice della Chiesa tocca anche l'area della teologia fondamentale. Propone inoltre una riflessione in chiave testimoniale, che la assimila a una teologia spirituale con un solido fondamento ecclesiologico.

B. LE DISCIPLINE CARATTERIZZANTI L'INDIRIZZO IN TEOLOGIA DELL'EVANGELIZZAZIONE

Le discipline caratterizzanti l'indirizzo in Teologia dell'Evangelizzazione sono suddivise in tre aree tematiche:

Fondamenti

- Missione ed evangelizzazione nel Nuovo Testamento.
- Teologia dell'Evangelizzazione.
- Teologia dell'Evangelizzazione e questioni morali.
- Teologia del dialogo.

Per un nuovo Umanesimo

- Teoria della comunicazione.
- Antropologie contemporanee.
- Ecologia integrale.
- Umanesimo e cristianesimo.

Agire testimoniale

- Cattolici e cultura nell'età contemporanea
- Teologia dell'agire pastorale della Chiesa e della celebrazione liturgica
- Teologia spirituale dell'Evangelizzazione
- Evangelizzazione nella società (politica, economia, città)



2.7 – L'indirizzo in Teologia sistematica

A. OBIETTIVO DELLA L'INDIRIZZO IN TEOLOGIA SISTEMATICA

L'indirizzo in Teologia sistematica si qualifica per un'approfondita analisi delle principali questioni teologiche alla luce del pensiero di S. Tommaso d'Aquino, tenendo conto delle problematiche del mondo contemporaneo. Particolare rilievo sarà dato ai temi di teologia dogmatica e morale che costituiscono la parte fondamentale della dottrina della Chiesa.

B. LE DISCIPLINE CARATTERIZZANTI L'INDIRIZZO IN TEOLOGIA SISTEMATICA.

Le discipline caratterizzanti dell'indirizzo in Teologia sistematica sono suddivise in tre ambiti:

Il mistero di Dio e di Cristo salvatore.

- Teologia di Tommaso d'Aquino.
- Questioni trinitarie.
- Questioni di cristologia e soteriologia.
- Questioni di antropologia teologica.

La natura e il mistero della Chiesa.

- Problematice ecclesiologiche.
- Ecclesiologia biblica, patristica e medievale.
- Chiesa e sacramenti.
- Chiesa e cultura.

La grazia nella vita cristiana.

- Morale delle virtù teologali.
- Morale delle virtù cardinali.
- Grazia, vita cristiana e vita mistica.
- Questioni di teologia sacramentaria.

2.8 – L'indirizzo in Storia della teologia

A. OBIETTIVO DELLA L'INDIRIZZO IN STORIA DELLA TEOLOGIA

L'indirizzo in Storia della teologia affronta lo studio della teologia cristiana in prospettiva prevalentemente storica. Essa cerca di evidenziare e di mettere a frutto il variegato cammino della coscienza e della riflessione ecclesiale, per aprire a prospettive teologico-pastorali, in rapporto a tradizioni filosofiche e religiose anche non cristiane.

B. LE DISCIPLINE CARATTERIZZANTI LA L'INDIRIZZO IN STORIA DELLA TEOLOGIA.

Le discipline caratterizzanti sono suddivise in tre aree storiche:

L'eredità dottrinale della Chiesa antica.

- Introduzione generale alla sacra scrittura. Storia delle teologie bibliche e del canone delle Scritture.
- Patrologia – Storia della Chiesa Antica. La teologia nei primi quattro secoli.



- Patrologia – Storia della Chiesa antica. Patristica fuori dell'ambito greco e latino.
- Storia della Chiesa Medievale. Teologia medievale.

Teologia cristiana dopo le divisioni ecclesiali.

- Storia del Cristianesimo e delle Chiese. Teologia cristiana: Oriente ed Occidente.
- Storia della Chiesa Moderna – Storia della teologia. La Riforma e la Teologia tridentina.
- Storia della Chiesa moderna – Storia della teologia. Teologia dell'epoca moderna fino all'Ottocento.
- Liturgia. Liturgie e spiritualità.

Contemporaneità

- Storia della Chiesa contemporanea. Teologie del sec. XX e il Concilio Vaticano II.
- Teologia Ecumenica. Le prospettive della teologia ecumenica.
- Teologia delle religioni e del dialogo interreligioso. Le tradizioni religiose non cristiane.
- Statuto e metodo della Teologia – storia della chiesa contemporanea. Coscienza storica e la teologia contemporanea

2.9 - Conclusione del ciclo per la Licenza in S. Teologia

A. L'ESERCITAZIONE SCRITTA PER LA LICENZA IN S. TEOLOGIA

L'esercitazione scritta per la Licenza è elaborata sotto la guida e la responsabilità di un Docente della Facoltà, su un tema approvato dal Direttore di Dipartimento.

L'esercitazione scritta per la Licenza deve mostrare che il candidato alla Licenza è capace di affrontare un tema teologico con correttezza di metodo, con conoscenza della letteratura pertinente e buona capacità di valutazione critica. Essa deve manifestare anche la capacità di esprimersi in modo adeguato al tema, con stile corretto e accurato, con coerenza dimostrativa.

Il testo della dissertazione deve raggiungere un minimo di cinquanta pagine, oltre alle note, alla bibliografia e agli indici. Il lavoro deve avere la consistenza di un sostanzioso articolo di una rivista scientifica. L'esercitazione scritta dovrà essere consegnata alla segreteria, in tre copie rilegate, più una copia su supporto informatico, secondo le norme stabilite dalla Facoltà, almeno due mesi avanti l'inizio della sessione in cui s'intende conseguire il grado di Licenza.

B. ESAME FINALE PER LA LICENZA IN S. TEOLOGIA

Il ciclo di Licenza prevede un esame finale sostenuto davanti ad una commissione che comprende:

- a) il Preside della Facoltà, che funge da presidente della commissione stessa, o un suo delegato;
- b) il Direttore di Dipartimento che ha assegnato allo studente il tema della prova orale;
- c) il Docente che ha seguito l'elaborazione dell'esercitazione e ne ha la responsabilità.

L'esame finale per la Licenza prevede una durata complessiva di un'ora e consiste nell'esposizione della tesi da parte del candidato (10 minuti) e nella discussione della tesi con i membri della commissione (10 minuti). Nei successivi 20 minuti lo studente presenta il *tema concordato con il Direttore di Dipartimento* scelto tra gli otto comuni alle tre Licenze (10 minuti) e la commissione lo interroga sulla tesi esposta (10 minuti). Negli ultimi venti minuti la commissione interroga il candidato su una *tesi estratta a sorte* al momento della discussione tra le 12 tesi caratterizzanti il suo corso di Licenza.

C. PARAMETRI PER IL VOTO FINALE DI LICENZA



Il voto finale della Licenza è ricavato da una proporzione che prevede: a) 50 % dalla media dei voti ottenuti nei singoli esami del ciclo di Licenza; b) 30 % dal voto dell'esercitazione scritta per la Licenza; c) 20 % dal voto assegnato dalla commissione per l'esame orale.

3 - Il terzo ciclo (Dottorato in Teologia)

3.1 - Finalità del terzo ciclo

Il terzo ciclo della durata di almeno tre anni o sei semestri è destinato a perfezionare la formazione scientifica del candidato al Dottorato. Questo scopo è raggiunto specialmente attraverso l'elaborazione della dissertazione dottorale. Il lavoro di preparazione di tale tesi scritta è sostenuto dal "Piano di studi per il ciclo al Dottorato" descritto sotto (cf. 3.3).

3.2- Condizioni per l'ammissione al ciclo per il Dottorato

Per essere ammessi agli studi del ciclo per il Dottorato in teologia è necessario aver ottenuto la Licenza. L'ammissione è inoltre condizionata dai seguenti requisiti:

- a) La qualifica finale del II ciclo deve essere almeno *magna cum laude* (o equivalente).
- b) Oltre alla conoscenza dell'italiano deve essere attestata una buona padronanza di almeno tre lingue tra le seguenti: francese, inglese, spagnolo, tedesco. Occorre essere in grado di comprendere bene la letteratura teologica in tre di queste lingue.
- c) Coloro che hanno fatto gli studi teologici per il II ciclo in un'altra Università ecclesiastica o civile, se occorre, dovranno completare il numero di crediti che la nostra Facoltà esige (48 crediti), seguendo i corsi necessari e superandone gli esami con una media non inferiore a *magna cum laude*.
- d) I candidati che si presenteranno per il Dottorato alla Facoltà Teologica dell'Emilia-Romagna senza esservi stati mai iscritti in precedenza, con l'aiuto del direttore per la dissertazione scritta, devono scegliere corsi o seminari equivalenti a otto crediti tra quelli offerti nel secondo ciclo della Facoltà; i relativi esami dovranno essere superati con una media non inferiore a *magna cum laude*.

3.3 - Piano di studi per il ciclo al Dottorato.

Gli iscritti al ciclo del Dottorato partecipano a una serie di Seminari metodologici per Dottorandi, che hanno lo scopo di favorire la preparazione della dissertazione scritta; essi sono inoltre sottoposti a verifiche relative alla capacità di sviluppare la ricerca teologica e di esporre un'argomentazione in modo rigoroso, nonché in merito alla loro capacità didattica. Tali seminari e verifiche si estendono per la durata di sei semestri e prevedono le attività a questo scopo definite dal Consiglio di Facoltà ed indicate nel Regolamento.

3.4 - Preparazione della tesi di Dottorato.

A. IL PRIMO RELATORE DELLA TESI.

Normalmente il Primo relatore della tesi scritta è uno dei professori stabili della Facoltà. Con il consenso del Preside, anche professori ordinari di un'altra Università ecclesiastica o civile possono essere direttori di tesi.

B. PRIMA APPROVAZIONE DELL'ARGOMENTO DELLA DISSERTAZIONE SCRITTA.

Il tema previsto per la dissertazione scritta, oltre ad avere il consenso del Primo relatore della tesi scelto dal candidato, deve essere approvato definitivamente dal Consiglio di Facoltà - previa approvazione della Commissione per il Dottorato (cf. Statuto art. 57) - che delegherà anche due Professori con l'incarico di seguire il lavoro, sebbene a distanza.



A questo punto il tema sarà iscritto presso la segreteria della Facoltà e sarà riservato allo studente per cinque anni. Lo studente, per conservare il tema oltre tale limite, dovrà ottenere la conferma del Preside, che la concede a richiesta del Primo relatore della tesi scritta, sentito il parere dei due professori incaricati di seguire l'elaborazione della dissertazione.

C. AMMISSIONE DELLA TESI ALLA DISCUSSIONE

Per essere ammessa alla discussione la tesi scritta deve essere previamente esaminata:

- a) dal Primo relatore della tesi,
- b) dai due Professori delegati dal Consiglio di Facoltà.

Il Primo relatore e i due Professori daranno al Preside il parere scritto sull'ammissibilità della dissertazione alla difesa pubblica

3.5 - Conclusione del ciclo di Dottorato

A. LA DISCUSSIONE DELLA TESI

La discussione della tesi avverrà davanti ad una commissione composta:

- a) dal Preside, che funge da presidente della commissione stessa, o da un suo delegato;
- b) dal primo relatore della tesi scritta;
- c) da un secondo relatore, anche professore stabile di un'altra Facoltà, nominato dal Preside;
- d) dai due incaricati dal Consiglio di Facoltà, che hanno seguito l'elaborazione della tesi.

B. PARAMETRI PER IL VOTO FINALE

Il voto finale del Dottorato è ricavato da una proporzione che prevede:

- a) 10 % dalla media dei voti maturati nelle attività seminariali di Dottorato (cf. sopra, § 3.3, B);
- b) 40 % dal voto del Primo relatore alla dissertazione scritta;
- c) 30 % dal voto del Secondo relatore alla dissertazione scritta;
- d) 20 % dal voto assegnato dagli altri membri della Commissione davanti alla quale la tesi è stata discussa.

C. PUBBLICAZIONE DELLA TESI

Il titolo di Dottore in Teologia è dato solo dopo la pubblicazione almeno parziale della tesi. Per la pubblicazione è necessario attenersi al giudizio dei due Relatori, che indicherà se la dissertazione possa essere pubblicata interamente, o solo in parte (in questo caso, per un minimo di 120.000 caratteri, corrispondenti a circa 50 pagine), o con quali integrazioni o correzioni sottoporla nuovamente a revisione dei relatori.

Una volta terminato il lavoro di revisione del testo, esso sarà sottoposto ai due relatori; dopo aver ricevuto il loro parere positivo, lo studente potrà procedere alla pubblicazione della tesi o del suo estratto, pubblicazione nella quale sarà inserito il *Vidimus et adprobamus* della Facoltà.

Alla segreteria della Facoltà devono essere consegnate trenta copie della pubblicazione.

4 - QUADRO DEI CREDITI RICHIESTI NEI DIFFERENTI CICLI

4.1 - Per il Baccalaureato

A. Baccalaureato quinquennale

(*Legenda*: A/C = Anno/ciclicità; 1-5 = corsi propri, rispettivamente, di ciascun anno; A/B = ciclicità biennale [1^o-2^o anno]; I/II/III = ciclicità triennale [3^o, 4^o-5^o anno]).



S. SCRITTURA

A/C	INSEGNAMENTO	ORE	ECTS	C.E.
A	Introduzione all'AT – Profeti	36	4,5	3
A	Introduzione al NT – Lettere neotestamentarie	36	4,5	3
B	Introduzione all'AT – Pentateuco / Sapienziali	36	4,5	3
B	Introduzione al NT – Vangeli sinottici	36	4,5	3
3	Introduzione generale alla S. Scrittura	24	3	2
I	Esegesi AT 2: Pentateuco	48	6	4
I	Esegesi NT 2: Scritti paolini	48	6	4
II	Esegesi AT 3: Libri profetici	48	6	4
II	Esegesi NT 3: Scritti giovannei	48	6	4
III	Esegesi AT 1: Salmi e Sapienziali	48	6	4
III	Esegesi NT 1: Sinottici e Atti	48	6	4

TEOLOGIA FONDAMENTALE

A/C	INSEGNAMENTO	ORE	ECTS	C.E.
1	Teologia fondamentale 1: la Rivelazione	48	6	4
1	Introduzione al Mistero di Cristo	24	3	2
B	Teologia fondamentale 2: la fede	24	3	2

FILOSOFIA

A/C	INSEGNAMENTO	ORE	ECTS	C.E.
A	Logica e Filosofia del linguaggio	24	3	2
A	Ermeneutica e filosofia della storia	24	3	2
A	Antropologia filosofica	36	4,5	3
A	Teologia razionale	48	6	4
A	Filosofia morale e politica	48	6	4
A	Storia della filosofia moderna	24	3	2
A	Storia della filosofia contemporanea	24	3	2
B	Gnoseologia: verità e conoscenza	24	3	2
B	Filosofia della Natura: cosmologia	24	3	2
B	Filosofia della Scienza	24	3	2



B	Ontologia e Metafisica	48	6	4
B	Filosofia della religione	24	3	2
B	Storia della filosofia antica	24	3	2
B	Storia della filosofia medievale	24	3	2

SEMINARI

A/C	INSEGNAMENTO	ORE	ECTS	C.E.
A	Seminario filosofico 24 3 2	24	3	2
A	Seminario di Metodologia 12 3 2 (con elaborato scritto del Biennio)	12	3	2
3	Seminario a scelta 24 3 2	24	3	2
4	Seminario a scelta 24 3 2	24	3	2
5	Sintesi teologica 24 3 2	24	3	2

PATROLOGIA

A/C	INSEGNAMENTO	ORE	ECTS	C.E.
1	Patrologia 1	24	3	2
B	Patrologia 2	24	3	2

LINGUE

A/C	INSEGNAMENTO	ORE	ECTS	C.E.
A	Greco biblico	24	3	2
B	Ebraico	24	3	2

SCIENZE UMANE

A/C	INSEGNAMENTO	ORE	ECTS	C.E.
B	Psicologia generale e della religione	24	3	2

TEOLOGIA SISTEMATICA

A/C	INSEGNAMENTO	ORE	ECTS	C.E.
2	Cristologia: storia del dogma e sistematica	60	7,5	5
3	Dio Uno e Trino	48	6	4
3	Antropologia 1: creazione e peccato	48	6	4



3	Antropologia 2: grazia	24	3	2
3	Antropologia 3: escatologia	24	3	2
4	Ecclesiologia	60	7,5	5
4	Ecumenismo	24	3	2
4	Mariologia	12	1,5	1
4	Teologia della missione e del dialogo	24	3	2
5	Sacramentaria 1: in genere e iniziazione cristiana	36	4,5	3
5	Sacramentaria 2: ordine	24	3	2
5	Sacramentaria 3: penitenza, unzione degli infermi, matrimonio	36	4,5	3

TEOLOGIA SPIRITUALE

A/C	INSEGNAMENTO	ORE	ECTS	C.E.
2	Teologia spirituale 1: Introduzione	24	3	2
3	Teologia spirituale 2: La preghiera cristiana	24	3	2

STORIA DELLA CHIESA

A/C	INSEGNAMENTO	ORE	ECTS	C.E.
1	Storia della Chiesa 1: dal I al IV sec.	36	4,5	3
A	Storia della Chiesa 2: dal V al X sec.	36	4,5	3
3	Storia della Chiesa 3: dall'XI al XVI sec.	36	4,5	3
4	Storia della Chiesa 4: dal XVII al XXI sec.	36	4,5	3

LITURGIA

A/C	INSEGNAMENTO	ORE	ECTS	C.E.
3	Liturgia 1: introduzione (con elementi di canto liturgico)	24	3	2
III	Liturgia 2: Liturgia delle Ore e Anno liturgico	36	4,5	3
I	Liturgia 3: Eucaristia	36	4,5	3
II	Liturgia 4: Sacramenti (tranne Eucaristia)	36	4,5	3

TEOLOGIA MORALE

A/C	INSEGNAMENTO	ORE	ECTS	C.E.
3	Teologia morale fondamentale 1	36	4,5	3



3	Teologia morale fondamentale 2	36	4,5	3
I	Bioetica	60	7,5	5
II	Morale sessuale e familiare	36	4,5	3
II	Morale religiosa	24	3	2
III	Morale sociale 1: Fondamenti	36	4,5	3
III	Morale sociale 2: Questioni	24	3	2

TEOLOGIA PASTORALE

A/C	INSEGNAMENTO	ORE	ECTS	C.E.
4	Teologia pastorale fondamentale	24	3	2
5	Catechetica	24	3	2

DIRITTO CANONICO

A/C	INSEGNAMENTO	ORE	ECTS	C.E.
4	Diritto canonico 1: Teologia del diritto ecclesiale	24	3	2
4-5	Diritto canonico 2: CJC Libri I-II	24	3	2
4-5	Diritto canonico 3: CJC Libri III-IV	24	3	2
4-5	Diritto canonico 4: CJC Libri V-VI-VII	24	3	2
TOTALE		2340	294	196

B. Baccalaureato triennale

Il testo dell'*Ordinamento degli Studi 2016* è riportato in blu mentre le variazioni apportate nell'*Ordinamento degli Studi 2019* sono riportate in rosso.

Legenda: **C** caratterizzanti (erogabili solo dal DTS), **F** fondamentali, **O** opzionali

Ciclo A: studenti del 1° anno (attivato ogni anno)

Ciclo B/C (ciclo biennale): studenti del 2° e 3° anno

ANNO	Insegnamento	Ore	ECTS	C.E.
Anno A	Storia della Chiesa antica F	24	3	2
Anno A	Patrologia I C	24	3	2



ANNO	Insegnamento	Ore	ECTS	C.E.
Anno A	Introduzione generale alla Sacra Scrittura C	24	3	2
Anno A	Introduzione all'AT – Pentateuco e Libri storici F	36	4,5	3
Anno A	Introduzione al NT – Vangeli sinottici F	36	4,5	3
Anno A	Teologia dogmatica: Il mistero del Dio Uno C	24	3	2
Anno A	Teologia dogmatica: Il mistero del Dio Trino C	24	3	2
Anno A	Teologia dogmatica: Antropologia teologica, creazione del mondo e degli angeli C	48	6	4
Anno A	Teologia dogmatica: Sacramenti in genere C	24	3	2
Anno A	Teologia morale: Il fine ultimo, gli atti umani; le passioni, gli habitus; il peccato C	48	6	4
Anno A	Teologia morale: La legge	24	3	2
Anno A	Storia della Chiesa medievale F	24	3	2
Anno A	Storia della teologia medievale F	24	3	2
Anno A	Liturgia I: Introduzione generale e anno liturgico; liturgia delle Ore, liturgia dei defunti, benedizioni F	24	3	2
Anno A	Diritto canonico I: Libri I-II del <i>CIC</i> F	24	3	2
Anno A	Teologia Fondamentale C	24	3	2
Anno A	Seminario (I): Metodologia ed epistemologia teologica C	24	3	2
Anno B	Teologia dogmatica: Cristologia C	24	3	2
Anno B	Teologia dogmatica: Soteriologia C	24	3	2
Anno B	Teologia dogmatica: Ecclesiologia C	24	3	2
Anno B	Teologia dogmatica: Mariologia C	24	3	2
Anno B	Teologia morale: la grazia C	24	3	2
Anno B	Teologia morale: la fede e la speranza C	24	3	2
Anno B	Teologia morale: la carità C	24	3	2
Anno B	Storia della Chiesa moderna F	24	3	2
Anno B	Storia della teologia moderna F	24	3	2



ANNO	Insegnamento	Ore	ECTS	C.E.
Anno B	Archeologia e arte cristiana F	24	3	2
Anno B	Diritto canonico II: Libri III-IV del <i>CJC</i> F	24	3	2
Anno B	Teologia spirituale C	24	3	2
Anno B	Teologia delle religioni C	24	3	2
Anno B	Patrologia II C	24	3	2
Anno B	Introduzione all'AT – Profeti F	36	4,5	3
Anno B	Introduzione al NT – Lettere Neotestamentarie F	36	4,5	3
Anno B	Ebraico F	24	3	2
Anno B	Corso Opzionale 2	24	3	2
Anno B	Seminario (II)	24	3	2
Anno C	Teologia dogmatica: Battesimo e Confermazione, Penitenza, Unzione degli infermi, Ordine sacro e Matrimonio C	24	3	2
Anno C	Teologia dogmatica: Eucaristia C	24	3	2
Anno C	Teologia dogmatica: Escatologia C	24	3	2
Anno C	Teologia morale: Bioetica C	24	3	2
Anno C	Teologia morale: La Giustizia C	24	3	2
Anno C	Teologia morale: La Prudenza e la coscienza, la Fortezza C	24	3	2
Anno C	Teologia morale: La Temperanza (teologia del corpo e morale sessuale) C	24	3	2
Anno C	Liturgia II: Iniziazione cristiana, Battesimo, Confermazione, Eucaristia F	24	3	2
Anno C	Liturgia III: Sacramento della riconciliazione, Unzione degli infermi, Ordine sacro, Matrimonio F	24	3	2
Anno C	Diritto canonico III: Libri V-VII del <i>CJC</i> F	24	3	2
Anno C	Teologia ecumenica C	24	3	2
Anno C	Storia della Chiesa contemporanea F	24	3	2
Anno C	Storia della teologia contemporanea F	24	3	2
Anno C	Teologia pastorale F	24	3	2



ANNO	Insegnamento	Ore	ECTS	C.E.
Anno C	Esegesi AT: Pentateuco F	24	3	2
Anno C	Esegesi NT: Introduzione all'Esegesi degli scritti giovannei F	24	3	2
Anno C	Esegesi NT del Vangelo di Giovanni F	24	3	2
Anno C	Corso opzionale 1 O	24	3	2
Anno C	Corso opzionale 3 O	24	3	2
Anno C	Seminario III)	24	3	2
TOTALE		1440	180	120